

Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa

Finalità e articolazione

La formazione manageriale in oggetto è condizione necessaria allo svolgimento di incarichi di direzione di strutture complesse, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 10/07/2003, che approva il testo dell'Accordo interregionale sulla formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del D.lgs. n. 502/92 e all'art. 7 del DPR 484/1997.

La finalità del corso è di accrescere la qualificazione professionale, sul piano manageriale e gestionale, di coloro a cui sono state conferite o potrebbero essere conferite responsabilità di direzione e coordinamento di strutture complesse.

L'attività formativa consentirà ai partecipanti di acquisire competenze manageriali utili a gestire la complessità data dal coordinamento di fattori umani, organizzativi, gestionali ed economici, conoscere ed utilizzare gli strumenti di valutazione degli esiti delle scelte intraprese anche in termini di qualità dei servizi erogati.

Tale formazione prevede il rilascio del certificato di formazione manageriale che ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

Le attività didattiche vertono sulle seguenti aree tematiche:

- organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- gestione delle risorse umane;
- criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo;
- indicatori di qualità dei servizi e sanità pubblica.

La durata complessiva del corso è di 120 ore (escluso l'esame finale) suddivise tra:

- ✓ lezioni frontali, con supporto di materiali visivi e cartacei,
- ✓ analisi e discussione di casi didattici, role playing, simulazioni e griglie di analisi,
- ✓ testimonianze e sessioni organizzate in forma di tavole rotonde / seminari tematici/ gruppi di miglioramento,
- ✓ formazione a distanza, per un massimo del 10% del monte orario del corso.

Il mix di metodologie formative proposte – che tendono a limitare al minimo l'approccio frontale – intende attivare il partecipante e favorire l'apprendimento attraverso didattica interattiva, lavoro di gruppo, studio di casi, confronto tra esperienze e modelli.

Il corso sarà articolato in moduli formativi pianificati in 2 o massimo 3 giornate consecutive con cadenza mensile. L'intero percorso formativo si svilupperà, pertanto, in un arco temporale di circa sei mesi.

Parte dei contenuti formativi potranno, come già sopra riportato, essere trattati mediante sessioni di formazione a distanza (FAD) per un totale massimo del 20 % del monte orario del corso.

Saranno messi a disposizione dei partecipanti materiali didattici prodotti per le finalità del corso, testi di approfondimento, bibliografia e sitografia adeguata, questionari e test di verifica.

I dirigenti sanitari che otterranno l'attestato di formazione manageriale sono esonerati dall'obbligo di conseguire i crediti formativi ECM di cui all'art. 16-quater del D. lgs. 502/1992 nell'anno nel quale si conclude l'attività formativa (Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni).

Il corso, come previsto dalla normativa nazionale, deve svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario regionale. La quota di iscrizione, pari a € 2.800,00, è a carico del singolo partecipante.

La frequenza al corso è obbligatoria e deve avvenire fuori orario di lavoro. Le assenze non dovranno superare il 20% delle ore previste per ciascun modulo formativo. Il superamento di tale limite comporterà l'esclusione dall'esame finale e il mancato rilascio della certificazione di formazione manageriale.

Esame finale

L'ammissione all'esame finale è stabilita dal responsabile scientifico del corso anche sulla base della frequenza e dell'esito delle valutazioni effettuate durante la formazione.

I partecipanti sostengono un colloquio nel quale presenteranno e discuteranno il project work, davanti ad una commissione, costituita dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e composta da un rappresentante designato dalla Regione, con funzione di presidente, due docenti del corso ed un segretario verbalizzante, designati dal Consorzio. La Commissione giudicatrice esprime il giudizio finale individuale che viene indicato nel verbale dell'esame.

Ai partecipanti che superano il colloquio finale, purché in regola con il pagamento della quota di iscrizione, viene rilasciato il certificato di formazione manageriale ai sensi del D.lgs. 502/1992 e del D.P.R. 484/1997.

Riferimenti Normativi

Decreto Legislativo n. 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie

comma 8 - *L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.*

Art. 16-quinquies Formazione manageriale

comma 1 - *La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.*

comma 2 - *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.*

comma 4 - *Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.*

comma 5 - *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo*

11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.

DPR n.484 del 1997- Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

Capo II Secondo livello dirigenziale

Art. 5 Requisiti e criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale

comma 1 - L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, biologici, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: omissis... d) attestato di formazione manageriale.

Art. 7 Corsi di formazione manageriale

comma 1 - L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.

Art. 15 Disposizione finali e transitorie

comma 1 - Il personale che risulti incaricato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, ed il personale confermato nell'incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 al fine del conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha optato per l'incarico quinquennale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), al fine della conservazione del posto occupato.

comma 2 - Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, l'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7, con il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma 1.

comma 4 - Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei criteri formativi necessari per poter garantire la reciprocità di validità dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. N. 502/92 e s.m. e all'art. 7 del DPR n. 484/97

Punto 1 - Formazione manageriale

I corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sono attivati ed organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle università o di altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo della formazione accreditati 4

e/o appositamente qualificati dalle medesime Regioni e Province autonome. Le stesse non potranno attivare i suddetti corsi al di fuori del proprio territorio se non attraverso reciproci accordi.

Punto 2 - Durata, aree formative e metodologia didattica

La durata dei corsi non deve essere inferiore a 100 ore di frequenza certificata. Le Regioni e le Province autonome programmano corsi di durata superiore al fine di concedere un massimo di assenze fino al 20% delle attività globalmente programmate. Il superamento di tale limite comporta l'esclusione dal colloquio finale. Il periodo di formazione potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando che l'intera sua durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà essere recuperato nell'ambito di altro corso secondo modalità definite dalla Regione o Provincia Autonoma. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale e quindi riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione dei Servizi sanitari, agli indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento ed agli elementi di bilancio e controllo. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti, in aggiunta al monte ore utile per il conseguimento del certificato, ulteriori contenuti ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali. La metodologia didattica è, in via principale, di tipo prevalentemente attivo; le lezioni tradizionali (lezioni frontali) sono affiancate da strumenti quali analisi e discussione di casi didattici incident, role playing, simulazioni e griglie di analisi, finalizzati a favorire, tramite la discussione in piccoli gruppi di lavoro, l'apprendimento dei contenuti oggetto del corso. Le discussioni guidate, gli incident e, più in generale, tutti gli strumenti didattici sono focalizzati specificamente sulle tematiche inerenti la gestione dell'ambito socio – sanitario. È in ogni caso possibile prevedere l'utilizzo della formazione a distanza che non dovrà comunque eccedere il 30% del monte ore di formazione previsto e non potrà esaurire nessuna delle aree considerate nell'allegato A. Le ore di formazione erogate a distanza saranno considerate ore equivalenti ai fini della certificazione di frequenza sotto la responsabilità del Direttore del Corso. Comunque l'erogazione della formazione a distanza dovrà prevedere meccanismi di autovalutazione e sistemi di interazione con il docente responsabile dell'attività e con il resto della classe in modo sincrono e/o differito. Al fine di garantire l'effettiva possibilità di utilizzo delle metodologie didattiche attive, il numero di partecipanti per ogni singola classe non potrà essere superiore a 20 unità. Il numero delle unità indicato potrebbe essere suscettibile di variazione tenendo conto della capienza dell'aula.

Punto 3 - Certificato di formazione e sua validità

Il periodo di formazione si conclude con l'espletamento di un colloquio finale, tramite anche la presentazione e discussione di un elaborato davanti ad una apposita Commissione costituita secondo modalità disciplinate dalle Regioni e Province autonome. Della stessa dovranno comunque far parte docenti del corso. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio, in copia unica, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del certificato di formazione, del presente atto. In caso di più sessioni dello stesso corso il certificato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione. I dirigenti sanitari che conseguono il certificato di formazione manageriale di cui al presente accordo sono esclusi dall'obbligo di conseguire i crediti formativi dell'ECM di cui all'art. 16 quater del D.lgs 502/92 e s.m. nell'anno nel quale si conclude l'attività formativa.